

REGOLAMENTO DELL' ISTITUTO SUD

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Capitolo I: generalità

Art. 1 Denominazione

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare di Bellinzona Nocca e Sud costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell'art. 24 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 denominato «*Istituto Sud*».

Art. 2 Composizione dell'istituto

L'istituto comprende:

- a) sede di scuola dell'infanzia di Bellinzona in via Bonzanigo (Nocca)
- b) sede di scuola elementare di Bellinzona Sud in via Lugano (Scuole Sud)

Art. 3* Sede della direzione

La sede della direzione è ubicata in via Bonzanigo 1 a Bellinzona

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo II: organi di conduzione

Art. 4* **Composizione della direzione**

- 4.1 La direzione dell'istituto è affidata a un direttore ad interim a tempo pieno designato dall'autorità di nomina.
E' direttore anche degli altri istituti del comune di Bellinzona.
I compiti del direttore sono indicati dall' autorità di nomina e dall'articolo 31 della legge della scuola.
- 4.2 Il direttore è coadiuvato da un collaboratore di direzione.
Si avvale anche della collaborazione di un gruppo (GOFI : gruppo operativo fase interinale) designato dall'autorità di nomina.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 5* **Collegio dei docenti**

Il collegio dei docenti (in seguito collegio) è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti, anche a tempo parziale, nonché degli altri operatori pedagogici dell' istituto.

I compiti del collegio sono definiti dall' art 37 della legge della scuola e del relativo regolamento di applicazione.

Il collegio è presieduto da un ufficio presidenziale designato all'inizio di ogni anno scolastico e costituito da un presidente, un vicepresidente e un segretario.

L'ufficio presidenziale è nominato nella seduta di apertura dell'anno scolastico e resta in carica per un anno.

Le modalità di riunione e di deliberazione sono definite dall' art. 36 della legge della scuola e dagli art. da 27 a 31 del regolamento d'applicazione.

E' convocato dal direttore o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo III: organi di rappresentanza

Art. 6 **L'assemblea dei genitori**

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale e dei genitori affidatari sugli allievi iscritti nell'Istituto Sud.

TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo IV: generalità

Art. 7 Ricorrenze

L'istituto può partecipare ad eventuali ricorrenze locali, manifestazioni culturali organizzate dall'istituto o da altri enti, previa autorizzazione del direttore, rispettando le competenze degli organismi dipartimentali.

Art. 8 * Inventario del materiale

La direzione provvede al controllo dell'inventario del materiale di sede, con la collaborazione dei docenti.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art.9 Riunione d'inizio anno

Ogni sede dell'istituto organizza, nei primi quindici giorni dell'anno scolastico, una riunione per stabilire delle norme di vita comunitaria. Nella stessa verranno decisi i vari incarichi da dividere tra i docenti.

Capitolo V: norme concernenti i docenti

Art.10 Riunione con i genitori

I docenti organizzano almeno una riunione con i genitori durante ogni anno scolastico conformemente alle disposizioni cantonali in materia.

I docenti comunicano preventivamente alla direzione e all'ispettorato le date degli incontri previsti con i genitori per via di servizio.

La direzione coordina il relativo calendario.

Art.11 Colloqui con i genitori

I colloqui con i genitori devono essere reciprocamente concordati con almeno 2 giorni di anticipo, tranne in caso di fondata gravità.

I colloqui avvengono fuori orario scolastico. Per la SE, in casi eccezionali, anche durante l'orario scolastico.

- Art. 12 **Ordinazione generale del materiale: acquisto annuale**
La direzione si occupa dell'ordinazione del materiale e ne gestisce la distribuzione tramite i custodi.
La direzione autorizza gli acquisti per altri materiali.
- Art. 13 **Credito all'istituto**
All'istituto è assegnato un credito annuale conformemente al regolamento cantonale sul credito d'istituto, stabilito dal Municipio di anno in anno.
- Art. 14 **Monte ore**
Fanno stato le disposizioni previste dallo specifico regolamento.
- Art. 15 **Indennità di trasferta**
Ai docenti sono riconosciute le indennità in uso presso l'amministrazione comunale per le trasferte concernenti attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali, autorizzate dalla direzione.
I conteggi sono vistati dal direttore e trasmessi al Municipio per il pagamento.
- Art. 16 **Notifica dei danni**
I docenti sono tenuti a notificare alla direzione qualsiasi danno o mancanza concernenti le infrastrutture, le suppellettili e il materiale dell'istituto.
L'ufficio tecnico comunale provvede nel più breve lasso di tempo al ripristino della situazione.
- Art. 17 **Iniziative di persone o enti esterni**
Prima di accordare il permesso per eventuali iniziative di persone o enti quali vendite, fotografie di classe, concorsi, richieste di abbonamenti a giornali e riviste, distribuzione di circolari, volantini ecc., i docenti devono accertarsi che siano autorizzate dai competenti organi cantonali. Esse sottostanno anche all'approvazione del consiglio di direzione.
- Art. 18 **Possibilità di accesso all'istituto scolastico**
Ogni docente dell'istituto ha diritto di accedere all'edificio scolastico e ai locali in cui opera al di fuori del tempo di scuola.
- Art. 19 **Divieto di fumare**
All'interno dell'edificio scolastico è vietato fumare.
- Art. 20 **Albo**
Ogni docente è tenuto a consultare regolarmente l'albo o gli albi della sede.

Capitolo VI: norme per gli allievi

Art. 21 **Arrivo anticipato**

Gli allievi devono rispettare gli orari di ingresso della scuola.

Di regola nessun allievo può entrare nella sede prima dell'orario stabilito, senza la presenza del docente titolare e il consenso dello stesso. Fanno eccezione i casi previsti dall' art. 38 regolamento SI - SE.

Art. 22 **Comportamento**

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose dell'istituto e sul percorso casa-scuola.

Art. 23 **Danni**

Eventuali danni provocati dagli allievi la cui responsabilità è accertata sono addebitati alle rispettive famiglie.

Capitolo VII: norme per i genitori

Art. 24 **Accompagnamento degli allievi**

I genitori devono astenersi dall'accompagnare gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni o specifici accordi con i rispettivi docenti.

Per la SI fanno stato le disposizioni particolari.

Art. 25 **Malattie infettive**

I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al docente eventuali malattie infettive contratte dai figli.

TITOLO III NORME VARIE

Art. 26 Orario scolastico

L'orario giornaliero è stabilito dal Municipio.
I docenti sono tenuti a rispettare il quarto d'ora d'ingresso.

Art. 27 Sorveglianza della ricreazione e delle attività all'aperto

Tutti i docenti sono tenuti a sorvegliare costantemente la ricreazione e le attività all'aperto.

Art. 28 Iscrizione alla SI

La direzione trasmette alle famiglie le indicazioni necessarie per l'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia.

TITOLO IV SERVIZI SCOLASTICI

Art. 30 Scuola fuori sede

Per le classi di 5.a elementare dei tre istituti scolastici comunali viene organizzato un corso di scuola fuori sede e un corso di sci.
L'organizzazione dei corsi compete alla direzione che si avvale di un coordinatore designato dal Municipio, su proposta del consiglio di direzione dei tre istituti.
I compiti del coordinatore e il suo compenso sono definiti dalle apposite disposizioni.
Gli allievi che per gravi motivi sono autorizzati dalla direzione a non partecipare alla scuola fuori sede, sono tenuti a seguire le lezioni in un'altra classe.

Art. 31 Doposcuola

Per gli allievi delle scuole elementari dei tre istituti comunali vengono organizzati corsi facoltativi di doposcuola.
L'organizzazione compete alla direzione che si avvale della collaborazione di docenti coordinatori del doposcuola designati, per un periodo di due anni dal collegio dei docenti.
I compiti dei coordinatori e il relativo compenso sono definiti dalle apposite disposizioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 1997 - 1998 dopo l'approvazione del Municipio.

Adottato dal collegio dei docenti il 12 novembre 1997

Preavvisato dall'ispettorato della SE il 13 gennaio 1998 e della SI il 15 gennaio 1998

Ordinanza modificata con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008

Pubblicata all'Albo comunale dal 29 settembre 2008 al 13 ottobre 2008

In vigore dal 13 ottobre 2008.